REGOLAMENTO (CEE) N. 289/93 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1993

che fissa, per la campagna 1993, i prezzi d'offerta comunitari vigenti per i cetrioli nei confronti del Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3648/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in ordine al meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dal Portogallo (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu in seguito ai riallineamenti monetari dei mesi di settembre e novembre 1992 (3), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3820/90 della Commissione (4) ha stabilito le modalità del meccanismo di compensazione da applicarsi all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 3816/92 del Consiglio (5), nel settore degli ortofrutticoli è stato abolito il meccanismo di compensazione applicabile agli scambi tra la Spagna e gli altri Stati membri;

considerando che in forza dell'articolo 318 dell'atto di adesione è stato istituito un meccanismo di compensazione da applicarsi all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità dei Dieci », per gli ortofrutticoli provenienti dal Portogallo per i quali è stato fissato il prezzo di riferimento rispetto ai paesi terzi; che è opportuno stabilire prezzi d'offerta comunitari per i cetrioli provenienti dal Portogallo unicamente durante la vigenza dei prezzi di riferimento nei confronti dai paesi terzi, cioè dall'11 febbraio al 10 novembre;

considerando che, a norma dell'articolo 318, paragrafo 1, lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato ogni anno in base alla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei Dieci, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti, dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità, e tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che tali prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati nel triennio precedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che il prezzo d'offerta comunitario annuo non può tuttavia superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi;

considerando che, a causa delle oscillazioni stagionali di prezzo, occorre dividere la campagna in più periodi, fissando un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3648/90 del Consiglio, i prezzi alla produzione su cui deve basarsi il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo del prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione commercializzata nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di condizionamento; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del mercato di cui trattasi; che non viene presa in considerazione la media che, per uno Stato membro, si discosti in modo eccezionale dalle fluttuazioni normali;

considerando che i cetrioli prodotti nella Comunità dei Dieci provengono essenzialmente da colture in serra; che i prezzi di offerta fissati riguardano pertanto questo tipo di prodotto; che i cetrioli importati dal Portogallo nella Comunità provengono da coltura in pieno campo; che tali cetrioli, pur potendo essere classificati nella categoria I, non sono comparabili né per la qualità né per il prezzo ai prodotti di serra; che è quindi opportuno applicare agli stessi un coefficiente di adeguamento ai corsi di cetrioli non prodotti in serra;

(1) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 16.
(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.
(4) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 43.
(5) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 10.

considerando che l'applicazione dei criteri sopra esposti induce a stabilire i prezzi di offerta comunitari per i cetrioli per il periodo dall'11 febbraio al 10 novembre 1993, ai valori seguenti;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio [1] ha stabilito una corrispondenza tra le disposizioni del regime agrimonetario in vigore a partire dal 1° gennaio 1993 e quelle in vigore prima di tale data;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofrutticoli che devono essere divisi per il coefficiente 1,010561, fissato dal regolamento (CEE) n. 3387/92 della Commissione [2], a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/94, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 prevede che occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore, nonché fissare il valore dei prezzi ridotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1993, i prezzi d'offerta comunitari relativi ai cetrioli (codici NC 0707 00 11 e 0707 00 19) vigenti nei confronti del Portogallo ed espressi in ecu per 100 kg netti sono così fissati per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

— dall'11 al 20 febbraio:	123,36
— dal 21 al 28 febbraio:	101,65
— marzo:	93,13
— aprile:	65,29
— maggio:	63,77
— giugno:	56,18
— luglio:	47,78
— agosto:	45,52
— settembre:	57,02
— dal 1° ottobre al 10 novembre:	70,60

2. Per il calcolo del prezzo d'offerta portoghese si applica, ai corsi dei cetrioli non prodotti in serra, importati in provenienza dal Portogallo previa detrazione dei dazi doganali:

— dall'11 febbraio al 30 settembre, il coefficiente 1,30;

— dal 1° ottobre al 10 novembre, il coefficiente 1,00.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.
[2] GU n. L 344 del 26. 11. 1992, pag. 27.